



DECRETO 15/2020

Tribunale di Latina

Il Presidente

Oggetto: Oggetto: regolamentazione attività giurisdizionale , ai sensi dell 'art.83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dell 'art.36 del D.L. n. 23 dell'8-4-2020 e della delibera CSM in data 26-3-2020 num prot. 186/VV/2020 -(Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19) .

VISTA la delibera CSM in data 26-3-2020 186/VV/2020 avente ad oggetto: - Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 ,

VISTO l'art.83 lettera F, H del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Visto l'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8-4-2020

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,*

VISTI il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,* e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;*

VISTE le circolari del Capo del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia del 23 febbraio 2020, del 26 febbraio 2020, del 27 febbraio 2020 e del 3 marzo 2020, tutte inerenti alla prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli uffici giudiziari;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO il DPCM in data 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM in data 11 marzo 2020;

VISTA la delibera del CSM in data 11 marzo 2020, prot. P4511/2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il DPCM in data 1 aprile 2020;

Sentiti l'Autorità sanitaria Regionale, Il Presidente della Corte d'Appello in sede, Il Procuratore Generale in sede, il Procuratore della Repubblica in sede, il COA in sede, La Camera Penale in sede il Dirigente amministrativo, Il Prefetto di Latina ,

Premesso che il presente provvedimento organizzativo è stato preceduto da interlocuzioni con i Presidenti di sezione, i Magistrati Coordinatori dei settori e con tutti i Magistrati, avvenute direttamente e per il tramite dei Presidenti di sezione, con modalità telematiche, nonché con i Giudici Onorari di Pace degli uffici del Giudice di Pace del circondario di Latina e tiene conto altresì delle linee di indirizzo fornite dal Presidente della Corte d'Appello in sede;

Tenuto conto delle disposizioni normative vigenti e sopra richiamate avuto riguardo alla necessità di contemperare l'esigenza di ridurre al massimo i rischi di contagio in ragione dell'attuale emergenza epidemiologica da un lato, e dall'altro di contenere gli effetti negativi di un'eccessiva dilazione dell'espletamento dell'attività giurisdizionale , viene adottato il seguente provvedimento organizzativo concernente la fase dal 12 maggio fino al 30 giugno 2020, nella quale ai sensi del citato art 83 d.l. n.18 del 17-3-2020 l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni.

Settore civile

Premesso che la materia processuale è soggetta, ex art. 117 c.2 lett. l) Costituzione, a riserva di legge e che i provvedimenti presidenziali organizzativi, sia pure previsti da norma di legge (art. 83 D.L.18/2020), non possono in alcun modo spingersi a modificare la legge processuale (ad esempio vietando l'esercizio di facoltà, imponendo decadenze, superando nullità etc.);

rilevato che le proposte organizzative non possono non tenere conto del fatto che il personale di cancelleria non risulta, allo stato, autorizzato ad accedere al Sicid da remoto, di tal che l'attività giurisdizionale dovrà comunque essere limitata -e strettamente commisurata- alla concreta possibilità di smaltimento degli incombenti di cancelleria ad essa collegati;

considerata l'estrema contagiosità dell'epidemia e la necessità di limitare al minimo indispensabile la trattazione delle cause con modalità ordinaria, mentre deve essere privilegiata la trattazione scritta (**c.d. udienza figurata con scambio di note telematiche**);

- considerato, infatti, che la cd. udienza figurata può trovare applicazione nei seguenti casi:

- a) rito ordinario: udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.; udienza di ammissione dei mezzi istruttori; udienza di precisazione delle conclusioni;
- b) rito sommario di cognizione: udienza di prima comparizione; udienza di discussione conclusiva;
- c) rito lavoro: udienza di discussione ex artt. 429 e 437 c.p.c.;
- d) rito cautelare e camerale: udienza di trattazione; udienza di discussione conclusiva;
- e) in generale, in tutti i procedimenti, compresi quelli di volontaria giurisdizione;

nelle udienze civili da trattarsi dal 12 maggio al 30 giugno, verranno rispettate le seguenti modalità:

- 1) Le cause saranno di regola trattate con le modalità previste dal comma 7 lett. h. D.L. 18/2020; tale modalità non richiede autorizzazioni giudiziali; eventuali termini per il deposito anticipato delle note telematiche potranno essere previsti con specifico provvedimento giudiziale da adottarsi nel singolo procedimento; in difetto di specifico provvedimento giudiziale le eventuali decadenze maturano solo nel giorno dell'udienza già fissata (sia pure se tenuta solo virtualmente);
- 2) Ex art. 83 c.7 lett. h D.L. 18/2020, i procuratori delle parti costituite potranno presenziare virtualmente all'udienza mediante il solo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni; qualora emerga la necessità di compimento di atti (a mero titolo di esempio, l'esibizione di documenti in originale) l'incombente -ove la causa non sia stata dichiarata urgente- sarà rinviato a periodo successivo alla fine dell'emergenza sanitaria;
- 3) Il giudice, senza necessità di redigere verbale (cfr. delibera CSM in data 26.3.2020), emetterà "*fuori udienza*" i propri provvedimenti (che saranno quindi sempre comunicati dalla Cancelleria) avendo cura:
 - di verificare che sia decorso un tempo sufficiente a che la cancelleria possa avere accettato il deposito telematico degli atti di parte;
 - di assegnare (**specialmente in prima udienza**) breve termine per note telematiche quando sia necessario sottoporre alle parti eventuali questioni rilevate d'ufficio, di dare facoltà di replica o di far esercitare le facoltà previste a pena di decadenza (ad es. chiamata in causa di terzi; richiesta di provvisoria esecuzione etc);
 - di concedere remissione in termini qualora il mancato esercizio delle facoltà processuali possa essere dipeso da ritardi nella lavorazione degli atti;

- 4) E' comunque facoltà del giudice emettere, nel singolo procedimento, **un provvedimento ordinatorio con il quale disciplinare lo scambio di note prima dell'udienza;**
- 5) I provvedimenti di rinvio ex art. 309 cpc e le dichiarazioni di estinzione potranno essere adottati solo se le parti costituite abbiano indicato telematicamente che non intendono formalmente comparire;
- 6) Tutte le cause che prevedono incumbenti istruttori (ove non dichiarate urgenti) verranno rinviate a data successiva al 15 settembre 2020;
- 7) Qualora il rito preveda l'esercizio di specifiche facoltà (diverse dalla mera costituzione che, attualmente, deve avvenire comunque telematicamente) da parte di soggetti non formalmente costituiti (ad esempio: procedimento per convalida di sfratto, udienze presidenziali, etc.), **le relative cause saranno ridistribuite ad orari tali da evitare assembramenti e contatti non strettamente necessari; ove, per il numero delle cause, ciò non risulti possibile, verranno rinviate; verranno rinviate altresì laddove l'emergenza epidemiologica dovesse aggravarsi**
- 8) I soggetti che partecipano all'udienza tenuta con le modalità ordinarie previste dal codice di procedura civile sono invitati ad indossare mascherine protettive e a mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando altresì di toccare oggetti o di sedersi; il giudice è autorizzato a richiamarli ad attenersi a tali cautele;
- 9) E' raccomandata la massima sinteticità nella trattazione orale, da ritenersi nella presente fase modalità residuale rispetto alla trattazione scritta;
- 10) I giudici provvederanno **a differire anticipatamente d'ufficio tutte le cause che non potranno essere trattate** (ad esempio quelle che prevedono incumbenti istruttori) o quelle -a cominciare dalle più recenti- che risultino eccedenti rispetto alla possibilità di una ordinata gestione oraria o che eccedano il carico esigibile già programmato;
- 11) Le sentenze rese ex art. 281 sexies cpc e ex art. 429 cpc, ove le parti **abbiano discusso virtualmente mediante scambio e deposito di note telematiche ex art. 83 c.7 lett. h**, saranno pubblicate mediante il solo deposito telematico, dovendosi ritenere tale disposizione di legge assolutamente speciale e quindi pienamente idonea a derogare alle disposizioni che prevedono la lettura del dispositivo in udienza; il giudice depositerà comunque la decisione nel giorno dell'udienza;

12) E' autorizzato lo svolgimento delle udienze in videoconferenza da remoto ex art. 83 c.7 lett. f D.L. 18/2020, secondo le disposizioni tecniche impartite dal DGSIA, come da *vademecum* allegato.

I giudici che intenderanno adottare tale modalità **inviteranno, con provvedimento da adottarsi in ogni singola causa, i procuratori delle parti a connettersi da remoto usando gli applicativi autorizzati.**

In difetto di espressa adozione di tale modalità l'udienza verrà trattata, di regola, con le modalità previste dall'art. 83 c.7 lett. h D.L. 18/2020;

13) La modalità di udienza in videoconferenza da remoto non potrà essere adottata laddove le parti non siano già costituite ovvero se ancora debba essere dichiarata la contumacia di taluna di esse;

14) Nei procedimenti esecutivi, fallimentari e previdenziali, nei quali vengono solitamente fissate un numero elevato di procedure a udienza, i giudici titolari disporranno congrui rinvii, a cominciare da quelle più recenti, che eccedano il numero di quelle ordinatamente trattabili con i sistemi telematici in quanto, comunque, tali sistemi risultano di più complessa gestione (anche tenendo conto dei maggiori adempimenti di cancelleria richiesti).

Specificatamente ed esemplificativamente:

I procedimenti assegnati alla **Seconda Sezione** civile verranno trattati come segue:

- sfratti con intimato non costituito: udienza fisica ordinaria nella quale però, in ipotesi di assenza del conduttore nonostante regolare notifica, dovrà essere attentamente considerata la possibilità che la mancata comparizione dell'intimato sia dovuta a caso fortuito forza maggiore (con la conseguente impossibilità di convalida ex art. 663 c.1 cpc e necessità di rinvio con rinnovo di notifica a cura dell'intimante);
- sfratti con intimato costituito: udienza figurata;
- cautelari e urgenti: di regola udienza figurata salvo diversa indicazione del giudice;
- conferimento di CTU e escussione testi: rinvio (salvo diversa specifica indicazione);
- altre udienze civili: udienza figurata;

- volontaria giurisdizione con parti costituite: udienza figurata;
- volontaria giurisdizione con convenuto non costituito: rinvio;
- reclami: udienza figurata.

////

I procedimenti assegnati alla Sezione Lavoro verranno trattati come segue:

- udienze di discussione e decisione sia in materia previdenziale che lavoristica: udienza figurata;
- prime udienze di comparizione in materia previdenziale: udienza figurata;
- cautelari: di regola udienza figurata salvo diversa indicazione del giudice;
- reclami: udienza figurata;
- prime udienze di comparizione in materia lavoristica (compresi i ricorsi Fornero in fase sommaria o in fase di opposizione): udienza da remoto salvo diversa indicazione del giudice;
- conferimento di CTU ed escussione testi: rinvio (salva diversa specifica indicazione);
- procedimenti di ATPO ex art. 445 bis c.p.c.: rinvio (salva diversa specifica indicazione).

////

I procedimenti assegnati alla **Prima Sezione** civile verranno trattati come segue:

A) procedimenti che **non** potranno essere trattati dal 12 maggio al 30 giugno:

- 1) cause del contenzioso ordinario in cui sia necessaria la presenza delle parti ed in particolare quelle in cui le parti debbano essere sentite in formale o libero interrogatorio in ragione del limite di cui alla lettera h) dell'art. 83 D.L. 18/2020;
- 2) cause in cui sia previsto il conferimento di incarichi peritali, siano esse di cognizione ordinaria e di famiglia, per la medesima ragione di cui al numero precedente e per l'impossibilità di svolgimento dell'indagine alla luce delle restrizioni previste dalla normativa emergenziale;
- 3) procedimenti di esecuzione immobiliare in ragione dell'elevato numero di fascicoli portati in udienza e della mancanza di un significativo documento atteso il differimento generalizzato degli esperimenti di vendita;
- 4) procedimenti di esecuzione mobiliare, sia in ragione dell'elevato numero di fascicoli portati in udienza e degli adempimenti che richiedano comunque la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori, sia della mancanza di un significativo documento atteso che, al di là della mancata

celebrazione dell'udienza: nei pignoramenti presso terzi il vincolo pignoratizio e l'obbligo di accantonamento da parte del terzo, permangono; nei procedimenti in cui sia necessaria la nomina di un ausiliario o consulente, valgono le considerazioni di cui ai punti 1) e 2); il D.L. 18/20 ha previsto misure di sospensione dei rilasci (art. 103 comma 6) e delle esecuzioni esattoriali (art. 68 comma 1); il tutto comunque salvo diversa valutazione per i procedimenti esecutivi relativi a crediti alimentari, che potrà essere valutata dal titolare del procedimento;

5) procedimenti concorsuali pre-fallimentari limitatamente alle udienze di prima comparizione, salvo che il fallendo non sia già munito di difensore;

6) procedimenti fissati per la verifica dello stato passivo atteso l'elevato numero di soggetti coinvolti e la mole di documenti e di domande generalmente esaminandi;

7) procedimenti in cui sia prevista la vendita innanzi al giudice delegato in ragione del potenziale elevato numero di offerenti e della loro provenienza anche da altre regioni;

8) procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno, ove sia necessaria la presenza della parte personalmente o di soggetti diversi dai difensori e salve le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 83;

B) procedimenti che potranno essere trattati con le modalità di cui all'art. 83, comma 7 lett. f) D.L. 18/2020: singoli procedimenti specificamente indicati dal giudice ove non sia praticabile la trattazione mediante udienza figurata;

C) procedimenti che potranno essere trattati con le modalità di cui all'art. 83 comma 7, lettera h) D.L. 18/2020 (**udienza figurata**):

1) cause di cognizione ordinaria (per le decisioni ex art. 281 sexies cpc, la discussione orale sarà sostituita da scambio di note e la decisione verrà depositata come previsto al punto 10 pag. 4 del presente provvedimento);

2) cause in fase presidenziale in materia di separazioni consensuali e divorzi congiunti, precisato come per le prime l'eventuale revoca del consenso manifestato nel ricorso congiunto sarebbe possibile con comunicazione telematica purché precedente all'adozione del provvedimento presidenziale di remissione al collegio ai fini dell'omologa mentre per i divorzi congiunti vi è giurisprudenza di legittimità recente che non consente la revoca del consenso precedentemente manifestato (Cass. 19540/2018);

- 3) cause in materia di separazione e divorzio in fase decisionale;
- 4) istanze di conversione per le quali il debitore provvederà al deposito telematico dell'istanza stessa e della prova del versamento, munendosi allo scopo dell'assistenza di un difensore, riservandosi il deposito del libretto a data successiva al 30-06-2020 all'esito del quale il g.e. inviterà i creditori a depositare a loro volta le dichiarazioni di credito ed il debitore ad interloquire in merito, assumendo, quindi, il procedimento in riserva ai fini della determinazione della somma da versare e delle relative modalità di versamento;
- 5) opposizioni alle esecuzioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c.;
- 6) sub-procedimenti di sospensione a seguito di opposizioni a precetto;
- 7) udienze pre-fallimentari nei procedimenti concorsuali successive alla prima;
- 8) cause fissate per l'approvazione del rendiconto, di opposizione allo stato passivo, revocatorie fallimentari;
- 9) procedimenti di competenza del Giudice del Registro.

(si segnala, in relazione ai procedimenti concorsuali, come per la revoca dei curatori e soggetti equiparati e per le procedure di esdebitazione non sia prevista alcuna udienza, salva comunque la possibilità di un efficace contraddittorio mediante lo scambio di note scritte);

10) procedimenti in cui sia prevista la prestazione del giuramento del curatore dell'eredità giacente il giuramento verrà essere prestato mediante comunicazione sottoscritta dall'interessato, corredata di un documento d'identità ed inviata telematicamente alla cancelleria della volontaria giurisdizione.

Si dà, infine, atto come per le attività dei custodi, degli esperti stimatori e dei delegati alle vendite, sia in relazione alle esecuzioni che alle procedure concorsuali, siano stati emanati dai giudici delle esecuzioni e dai giudici delegati appositi provvedimenti di differimento delle relative attività.(che si allegano)

11) cause relative alle ipotesi eccezionali di cui al comma 3 dell'art. 83, salva la necessità della presenza personale delle parti o di soggetti diversi nel qual caso potranno essere trattate, previa dichiarazione d'urgenza, con le modalità normali, purchè nel rispetto degli accorgimenti previsti dalla normativa emergenziale, ovvero, per scelta motivata del singolo giudice, mediante collegamento da remoto;

12) procedimenti di reclamo;

D) le cause che prevedono la presenza fisica di parti non costituite (vedi pag. 3 punto 6) o che, pur costituite, devono essere sentite personalmente verranno trattate solo ove ritenute non differibili; le restanti verranno rinviate in modo tale da evitare assembramenti anche nelle successive udienze.

PRESENZA DEI MAGISTRATI

I magistrati tratteranno le udienze (da considerarsi residuali) da svolgere in presenza fisica, secondo l'ordinaria assegnazione tabellare, apparendo preferibile distribuire equamente su più magistrati un minor carico di udienza piuttosto che concentrare su uno solo (sia pure a turno) un maggior numero di affari e, quindi di creare occasioni di rischio;

Quando non è richiesta la celebrazione di udienza fisica, i magistrati svolgeranno il lavoro giudiziario da remoto, restando sempre comunque prontamente reperibili, soprattutto nel giorno delle udienze di prima comparizione (martedì).

////////////////////////////////////

Procedimenti da trattare sino all' 11-5-maggio 2020:

- i giudici che devono trattare cause non formalmente sospese avranno cura di comunicare comunque alle parti costituite che la causa verrà trattata in quanto non rientrante tra quelle sospese;
- i giudici avranno cura di specificare la modalità (scritta-telematica, videoconferenza da remoto, ordinaria) con la quale sarà necessario trattare la causa (non sospesa o urgente), preferendo ovviamente le modalità virtuali a quelle ordinarie ma curando comunque il rispetto del contraddittorio.

Settore penale

Anche ai fini della predisposizione del progetto organizzativo relativo al settore penale si tiene conto delle linee guida dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura e delle disposizioni normative di cui al d.l. n. 18 del 17-3-2020 n(art.83) sopra richiamate;

Nelle linee guida viene invero ribadito che nell'assumere i provvedimenti organizzativi si deve valutare, in via prioritaria, *la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate nel comma 3 dell'art. 83.*

Va invero tenuto conto che a differenza del settore civile per il quale molti dei procedimenti potranno essere trattati con scambio di note telematiche, nonché da remoto, per il settore penale, per evidenti ragioni connesse alla tipologia dell'ordinamento processuale, laddove non sia realizzabile la trattazione c.d. "da remoto" dovrà procedersi secondo le modalità ordinarie si ravvisa la necessità di contenere il numero dei procedimenti che possono essere trattati con le modalità ordinarie, e va precisato che in ogni caso, eventuali modifiche potranno rendersi necessarie in ragione di un mutamento della situazione epidemiologica.

Si aggiunge che per le modalità di gestione dell'udienza – al fine di evitare un eccessivo afflusso di persone in Tribunale - si terrà conto sia dell' allegato protocollo per quanto attiene lo svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio per direttissima e le udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al gip; sia di eventuali modifiche legislative.

I. **Dibattimento penale.**

Per il dibattimento penale, l'esigenza appena rappresentata, rende necessaria una forte limitazione dei processi trattabili, tenuto conto che il notevole carico del Tribunale e la presenza per ogni procedimento, non solo del Pm, dei difensori e delle parti, ma anche dei testimoni, consulenti e periti rende, in modo inevitabile, spesso affollate le udienze, senza che sia possibile evitare assembramenti, in quanto, anche lo svolgimento dei processi a porte chiuse, porterebbe alla presenza di molte persone fuori dall'aula di udienza.

In questo contesto, si ritiene che i processi che potranno essere trattati in questo periodo – oltre a quelli di cui al comma terzo dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17-3-2020 – sono quelli nei quali sono in atto delle **misure cautelari personali regolate dal Titolo I del libro IV del codice di procedura penale (coercitive e interdittive)**, per i quali è urgente la trattazione – **anche in assenza di un'istanza da parte dell'imputato o del suo difensore** – al fine di evitare altresì che la loro gestione, dopo il 30 giugno, diventi obiettivamente difficile, tenuto conto dei termini di scadenza delle misure, dell'accumularsi di processi di questa natura e dell'imminente periodo feriale. Si aggiunge che tra i processi da trattare si devono includere anche quelli relativi a misure non

detentiva (come ad esempio quelle che stabiliscono l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento alla persona offesa). In tale quadro va tenuto conto inoltre dell'esigenza, rappresentata dalla commissione parlamentare di inchiesta **sul femminicidio** istituita presso il Senato della Repubblica, nella seduta del 26.3.2020, di continuare a garantire l'applicazione delle misure penali a protezione delle donne.

Pertanto, si ritiene che per questi processi è possibile garantire il non assembramento, stante il loro numero ridotto, potendo - qualora in una stessa udienza ve ne sia più di uno (ipotesi che si immagina non frequente) - essere divisi per fasce orarie; inoltre, per i processi con detenuti si attiverà, (salvo situazioni eccezionali di impossibilità dovuta ad imprevedibili impedimenti di tipo tecnico la video conferenza od il collegamento da remoto-come espressamente previsto dall'art. 83 comma 12 del richiamato D.L.- (e come peraltro avvenuto in questo primo periodo per i giudizi direttissimi, con i collegamenti messi a disposizione grazie all'attività del Magrif del settore penale)

Laddove il ruolo delle udienze non sia eccessivamente carico, potranno essere trattati anche i processi con imputati liberi fissati solo per la discussione e per quelli ove è stato richiesto un rito alternativo, essendo per essi necessaria solo la presenza delle parti, sempre nel rispetto le disposizioni igienico-sanitarie richieste dalla normativa vigente e sempre che l'emergenza epidemiologica non evidenzii ragioni di impossibilità alla celebrazione di udienze con modalità diversa di quella da remoto .

Pertanto, in modo riassuntivo, **i procedimenti da trattare sarebbero tutti quelli:**

- a) con imputati in misura cautelare personale (coercitive ed interdittive), anche in assenza di istanza da parte del difensore o dell'imputato;**
- b) con imputati in misura di sicurezza personale (obbligatoria ex art.83 comma 3 d.l. n.18 del 17-3-2020);**
- c) per direttissima per la convalida del fermo o dell'arresto (obbligatoria ex art.83 comma 3 d.l. n.18 del 17-3-2020);**
- d) che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile (ipotesi obbligatoria ex art. 83 comma 3 lett. c);**
- e) a fronte di una richiesta dell'imputato o del suo difensore, ove sono applicate misure cautelari reali (obbligatoria ex art.83 comma 3 d.l. n.18 del 17-3-2020);**
- f) la cui trattazione è obbligatoria ex artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020, o anche a seguito delle eventuali modifiche che interverranno in sede di conversione o con nuovo provvedimento legislativo;**

g) **quelli fissati per la sola discussione, con istruttoria chiusa o con reati prescritti, anche se relativi ad imputati liberi.**

h) **quelli fissati per un rito alternativo, anche se con imputati liberi.**

Per le lettere g) e h) si procederà solo a seguito di valutazione da parte del Giudice sulla compatibilità alla trattazione con l'esigenza di evitare assembramenti, considerando anche gli altri procedimenti da trattare - in base alle lettere da a) a f) - in quella stessa di udienza.

Per le trattazioni attualmente obbligatorie, ex art. 83, comma 3, lett. b l.n. 18/2020 si terrà conto delle eventuali modifiche – sia in senso ampliativo che restrittivo – previste dalla legge di conversione o da eventuali nuove disposizioni normative

B) Ciascun giudice indicherà, in un atto che trasmetterà al Consiglio dell'Ordine (che il Consiglio dell'Ordine potrà pubblicare sul suo sito o con altra forma di pubblicità valutata opportuna) ed alla Procura della Repubblica, almeno sei giorni prima dell'udienza, quali sono i processi che tratterà, in che orari – al fine di evitare sovrapposizioni – e con quali adempimenti. Questo foglio verrà consegnato al personale addetto all'entrata nel Tribunale per consentire l'accesso alle parti del processo ed ai testimoni.

C) I processi verranno tutti trattati a porte chiuse ex lett. e) del comma 7, a meno che il giudice non valuti necessario e conforme alle esigenze di tutela della salute, svolgerli in pubblica udienza.

D) I processi con detenuti verranno effettuati, laddove non vi siano impossibilità di natura tecnica, a mezzo videoconferenza o da remoto tramite collegamento *skype Business* o *Microsoft teams* (con preferenza ove possibile di quest'ultimo sistema che consente la più agevole partecipazione anche a utenti esterni all'Amministrazione, come indicato dal Magrif), come già avvenuto in questo periodo per le direttissime con detenuti, come stabilito dall'art.83 comma 12 del d.l. n. 81 del 17-3-2020;

E) per i processi per direttissima si potrà provvedere ad un collegamento da remoto con l'imputato (con le modalità indicate al precedente punto), senza portarlo in udienza, qualora la stazione dei carabinieri, il commissariato o l'ufficio della Guardia di Finanza ove sono ristretti in camera di sicurezza lo consentano, come indicato dal Magrif che ha verificato la, attuale, disponibilità dei Carabinieri presso le Compagnie di Latina e Terracina, della Guardia di Finanza presso le Compagnie di Latina e Terracina e della Polizia di Stato presso la Questura di Latina ed il Commissariato di Terracina.

F) I giudici continueranno ad emettere quei provvedimenti che non richiedono contatti con le parti (ad esempio liquidazioni - gratuito patrocinio, difesa di ufficio, periti, ausiliari, ecc. - ammissione a gratuito patrocinio, incidenti di esecuzione che non richiedono udienza in camera di consiglio).

G) Per quanto riguarda **i turni**, presso la sezione dibattimentale penale, fin dal 9 marzo, sono stati predisposti dei turni, in modo da assicurare la presenza in ufficio di un giudice ogni giorno, sia per le direttissime che per le urgenze indifferibili come da prospetto allegato).

H) è stato stabilito, con provvedimento dal Presidente della sezione penale, comunicato anche al Consiglio dell'ordine, la possibilità di **inviare**, sia da parte degli Avvocati che della Procura, istanze e liste testi via email e di ricevere da parte degli stessi copia degli atti – previo pagamento dei diritti - con il medesimo strumento.

I), in attuazione del criterio stabilito alla lettera c) del comma 7, dell'art.83 si prevedono modalità di **accesso concordato** degli avvocati presso le cancellerie, previo appuntamento (al fine di evitare file, inutili attese e pericolosi assembramenti) e naturalmente solo ove sia necessario. (come previsto dall'art.83 comma 7 del richiamato D.L.)

L) Per i **processi da rinviare** si provvederà con rinvio di ufficio, avendo la Camera penale rappresentato la propria contrarietà al rinvio in udienza alla sola presenza di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine.

II. Ufficio GIP/GUP.

Per l'ufficio GIP/GUP vengono adottati criteri analoghi tenendo conto delle specificità di questo Ufficio e considerando quanto indicato dal coordinatore.

A) Verranno pertanto trattati nel periodo in oggetto i seguenti procedimenti:

a) **con imputati in misura cautelare personale** (coercitive ed interdittive), **senza necessità di istanza da parte del difensore o dell'imputato;**

b) **con imputati in misura di sicurezza personale (già obbligatori ex art. 83 comma 3 lett. b) d.l. n. 18/2020);**

c) **per la convalida del fermo o dell'arresto (già obbligatori ex art. 83 comma 3 lett. b) d.l. n. 18/2020);**

d) **a fronte di una richiesta dell'imputato o del suo difensore, ove sono applicate misure cautelari reali (già obbligatori ex art. 83 comma 3 lett. b) d.l. n. 18/2020);**

e) **che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile (già obbligatoria)>> (obbligatoria ex art. 83 comma 3 lett.**

c).

f) ove si deve assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., su richiesta di parte e a seguito di valutazione del giudice sulla urgenza a fronte di una richiesta dell'imputato o del suo difensore (già obbligatori ex art. 83 comma 3 lett. b) d.l. n. 18/2020);

g) la cui trattazione è obbligatorio ex art. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020, anche a seguito delle eventuali modifiche che interverranno in sede di conversione o con nuovo provvedimento legislativo;

h) a seguito di richiesta di un rito alternativo anche se con imputati liberi

Per la lettera h) si procederà solo a seguito di valutazione da parte del Giudice sulla compatibilità alla trattazione di quel procedimento con l'esigenza di evitare assembramenti, considerando anche gli altri procedimenti da trattare - in base alle lettere da a) a f) - in quella stessa di udienza.

Per le trattazioni attualmente obbligatorie, ex art. 83, comma 3, lett. b) l.n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020 si terrà conto delle eventuali modifiche - sia in senso ampliativo che restrittivo - previste dalla legge di conversione o da eventuali nuove disposizioni normative

B) I processi con detenuti verranno effettuati, come già avviene dal 10 marzo, a mezzo collegamento skype Business o *Microsoft teams* (con preferenza ove possibile di quest'ultimo sistema che consente la più agevole partecipazione anche a utenti esterni all'Amministrazione, come indicato dal Magrif), come anche il loro interrogatorio di garanzia;

C) i GIP/GUP provvederanno a comunicare al Consiglio dell'Ordine un elenco (che il Consiglio dell'Ordine potrà pubblicare sul suo sito o con altra forma di pubblicità valutata opportuna) ed alla Procura della Repubblica, almeno sei giorni prima dell'udienza, in cui verranno indicati i processi di cui alla lettera A) che tratterà, in che orari - al fine di evitare sovrapposizioni - e con quali adempimenti. Questo foglio verrà consegnata al personale addetto all'entrata nel Tribunale per consentire l'accesso alle parti del processo ed ai testimoni.

D) I difensori, la Procura e le parti private potranno inviare a mezzo PEC istanze, così come potranno ricevere con lo stesso mezzo, previo pagamento dei diritti, copia di atti;

E) in attuazione del criterio stabilito alla lettera c) del comma 7 art.83 , si possono prevedere delle modalità di **accesso concordato** degli avvocati presso le cancellerie, previo appuntamento (al fine di evitare file, inutili attese e pericolosi assembramenti) e naturalmente solo ove sia necessario.

F) per i **processi da rinviare** si procederà a rinviarli di ufficio;

G) per le **intercettazioni e le misure cautelari reali e personali**, come correttamente indicato dal coordinatore, si tratta di attività che non possono essere oggetto di sospensione;

H) per la **ricezione dei fascicoli** di cui alla lett. G) come rappresentato dal coordinatore è stato disposto dall'inizio della fase emergenziale che il fascicolo perviene in una postazione presente nell'atrio dell'ingresso ove di volta in volta si reca il personale della cancelleria;

I) gli **interrogatori dei cautelari non detenuti** in carcere verranno effettuati da remoto laddove possibile (ed eventualmente sulla base del Protocollo), tenuto conto della disponibilità che verrà data dalle forze di Polizia;

J) Per i **turni l'ufficio GIP**, oltre al turno settimanale per le convalide viene previsto un turno giornaliero per assicurare la presenza di uno dei cinque giudici assegnati all'ufficio GIP al fine di evitare la contemporanea presenza di più magistrati. Il giudice di turno tratterà, esclusivamente, le istanze relative al proprio ruolo. Per i fascicoli assegnati ad altri colleghi dell'Ufficio, il giudice di turno provvederà, al fine di evitare situazioni di incompatibilità, solo nel caso di affari urgenti per cui sia previsto un termine per provvedere e l'impossibilità del giudice titolare a provvedere entro tale termine (dopo essersi coordinato con lo stesso);

K) Per il turno dell'ufficio GIP-GUP secondo quanto proposto dal coordinatore del settore GIP-GUP: Lunedì: dott. PierPaolo Bortone; Martedì dott. Giuseppe Molfese; mercoledì dott. Mario La Rosa; giovedì dott.ssa Giorgia Castriota; venerdì dott. Giuseppe Cario.

L) Per le **attività che avvengono in assenza delle parti**, non richiedendo contatti con terzi, come i **decreti penali, le archiviazioni, le ammissioni a gratuito patrocinio, le liquidazioni** (degli avvocati e degli ausiliari del giudice), si ritiene che le stesse possano essere svolte in questo periodo, anche al fine di evitare l'accumulo di arretrato considerevole anche in conseguenza dell'inevitabile rallentamento che l'espletamento dell'attività giurisdizionale ha subito in questo periodo difficilmente gestibile quando poi riprenderà l'ordinaria attività che necessariamente comporterà la riattivazione di tutti i processi sospesi;

M) al fine di ovviare a quanto indicato dal coordinatore ed in particolare per evitare afflusso di pubblico che può proporre opposizione, verrà prevista d'intesa col dirigente amministrativo un'organizzazione dei servizi di cancelleria che consentano un dilazionamento della **notifica dei decreti penali** in maniera tale da non aggravare eccessivamente il lavoro del personale di cancelleria con conseguente necessità di presenza di un numero eccessivo di unità di personale .

Per quanto attiene la regolamentazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici che erogano servizi urgenti, si confermano le precedenti disposizioni di cui al decreto presidenziale in data 12-3-2020.

Per quanto attiene Gli uffici del Giudice di Pace del circondario, (Latina.Fondi e Terracina), tenuto conto della proposta dei Giudici di Pace ,

Atteso che in conseguenza delle richiamate disposizioni normative sono rinviati d'ufficio i procedimenti penali e civili esclusi quelli di cui all'art.83 n. 3 del d.l. n. 18 del 17-3-2020, si ravvisa la necessità di regolamentare l'attività giurisdizionale che dovrà essere eventualmente espletata dal 12 maggio al 30 giugno 2020, anche degli uffici del GDP.

A tale proposito va rilevato che la non operabilità del processo telematico per gli uffici del GDP, e la conseguente celebrazione dei processi nelle forme ordinarie comporterebbe la creazione di assembramenti in contrasto con le disposizioni normative vigenti in merito alle prescrizioni igienico-sanitarie, nonché l'insussistenza di procedimenti riferibili alle ipotesi di cui all'art.83 comma 3, per la tipologia dei procedimenti trattati dai giudici di pace non richiede la celebrazione in deroga delle cause c.d. "urgenti", pertanto in via generale le udienze innanzi agli uffici del Giudice di Pace verranno rinviate a data successiva al 30-6-2020, tenuto conto del parere contrario espresso dal COA di Latina tenuto conto delle difficoltà operative conseguenziali all'effettuazione delle "udienze da remoto", e delle problematiche processuali che potrebbero conseguire alla celebrazione delle udienze mediante scambio di *email/pec* che non garantirebbero le stesse garanzie in termini di sicurezza del processo telematico.

Tenuto conto tuttavia della proposta dei Giudici di Pace che ipotizzano la possibilità di trattare per il settore civile alcune udienze, e cioè quelle di natura prettamente "cartolare" (ammissione mezzi istruttori, precisazione delle conclusioni e discussione) che verranno trattate preferibilmente con modalità c.d. telematica, da intendersi con essa mediante scambio di *email.pec*, o eventualmente con sistema c.d. " da remoto" con programma autorizzato dal DGSIA *Microsoft Team*, sempre previa acquisizione del consenso dei difensori, i Giudici onorari di Pace per il settore civile, potranno trattare i procedimenti civili per i procedimenti che riterranno indifferibili sempre previa acquisizione del consenso del difensore, specificando la ragione dell'indifferibilità e con un numero di procedimenti non superiore a 5 per udienza: nelle ipotesi di udienza di prima comparizione (solo previo accordo dei difensori e rinuncia delle parti a presenziare) in ragione del limite di cui alla lettera h) dell'art. 83 D.L. 18/2020; udienza di ammissione dei mezzi istruttori; udienza di precisazione delle conclusioni, udienza di discussione; Laddove lo stato di emergenza epidemiologica dovesse protrarsi ulteriormente si rivaluterà all'esito di interlocuzione con il COA una diverso programma organizzativo per gli uffici del GDP.

PRESENZA FISICA DEI MAGISTRATI

, i magistrati svolgeranno il lavoro giudiziario da remoto, restando sempre comunque prontamente reperibili nel giorno delle udienze di prima comparizione (mercoledì).

COMUNICAZIONI ALLE PARTI

I giudici avranno cura di comunicare con congruo preavviso alle parti costituite, attraverso la Cancelleria, le specifiche modalità con cui la causa verrà trattata (scritta-telematica, da remoto, ordinaria), preferendo ovviamente le modalità virtuali a quelle ordinarie ma curando comunque il rispetto del contraddittorio, laddove riterranno di procedere alla trattazione di cause ritenute indifferibili, specificandone la ragione.

RINVII DI UFFICIO

Tutte le cause che prevedono incumbenti istruttori (ove non dichiarate urgenti) verranno rinviate a data successiva al 15 settembre 2020.

I giudici provvederanno a dare preventiva comunicazione alle parti costituite, tramite la Cancelleria, del rinvio d'ufficio di tutte le cause che non potranno essere trattate o quelle –a cominciare dalle più recenti- che risultino eccedenti rispetto alla possibilità di una ordinata gestione oraria o che eccedano il carico esigibile già programmato.

SETTORE PENALE

Dibattimento Penale

Anche per il settore penale le udienze verranno differite a data successiva al 15 settembre potranno essere celebrati processi con imputati liberi fissati solo per la discussione o per quelli ove la definizione è rapida e immediata, essendo per essi necessaria solo la presenza delle parti, sempre nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie richieste dalla normativa vigente e sempre che l'emergenza epidemiologica non evidenzi ragioni di impossibilità alla celebrazione di udienze con modalità diversa di quella da remoto e laddove si tratti di procedimenti per i quali sia valutata da parte del giudice titolare del procedimento stesso la necessità di non differire il procedimento, sempre motivando le ragioni dell'eventuale indifferibilità .

L'intervallo della trattazione tra un procedimento e l'altro non potrà essere inferiore ad un'ora e 30 minuti e non potranno essere trattati più di 3 procedimenti a udienza .

Il giudice di pace indicherà con atto che sarà trasmesso al Consiglio dell'Ordine e alla Procura della Repubblica almeno sei giorni prima dell'udienza, quali sono i processi che tratterà, in che orari, al fine di evitare sovrapposizioni e con quali adempimenti.

I giudici di Pace procederanno, in questo periodo in cui viene inevitabilmente ridotta l'attività giurisdizionale a smaltire l'arretrato con il deposito dei provvedimenti assunti a riserva, iniziando da quelli più risalenti.

Si allegano Proposte Presidenti di sezione , coordinatori dei settori

Applicativo microsoft team per il settore civile, provvedimenti adottati dai giudici del settore fallimentare e dai giudici del settore esecuzione immobiliare e dal coordinatore del settore esecuzioni mobiliari

protocollo udienze da remoto settore penale,

relazione Magistrato settore penale

prospetto turni settore dibattimentale penale

decreti adottati per il periodo antecedente al 15 aprile 2020

proposta Giudici onorari di Pace per gli uffici dei GDP

parere COA per la regolamentazione delle udienze dei GDP

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte d'Appello in sede, al Procuratore Generale c/o la Corte d'Appello in sede, al Consiglio Giudiziario in sede ,al Procuratore della Repubblica in sede, al Coa, in sede ,alla Camera Penale in sede, ai Presidenti di sezione, ai coordinatori dei settori, a tutti i magistrati togati e onorari, ai giudici onorari di Pace degli uffici del Giudice di Pace del circondario di Latina, all'Autorità sanitaria Regionale, al Prefetto di Latina.

Latina 14-4-2020

Il Presidente del Tribunale

Caterina Chiaravalloti